

## Risposta n. 140/2026

***OGGETTO: Imposta di bollo sulla planimetria identificativa dell'area oggetto di concessione demaniale. Imposta assorbita dalla misura forfettaria di euro 16 dovuta per il provvedimento, emesso in formato digitale, del quale la planimetria costituisce parte integrante. Articolo 4, comma 1-quater, della Tariffa, Parte I, di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'Istante, nel premettere che tra le proprie funzioni ricopre anche quella di rilasciare titoli concessori aventi ad oggetto aree demaniali per mezzo di licenze demaniali marittime e che in relazione ai titoli concessori rilasciati in formato digitale «viene assolta l'imposta di bollo in misura forfettaria di euro 16,00», rappresenta che detti titoli concessori «risultano composti da una planimetria identificativa dell'area oggetto di concessione» e che «Nel caso di specie (...) la planimetria non costituisce un allegato autonomo al titolo concessorio». In proposito, l'Istante riferisce che

*«nei predetti titoli, rilasciati per licenza demaniale marittima, le parti sottoscriventi attestano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo dell'art. 4 comma 1-quater dell'allegato A della Tariffa di cui al DPR 642/1972, con la propria sottoscrizione, che il titolo, nelle sue componenti testuali e grafiche, è atto emesso in formato digitale configurandosi quale unicum inscindibile e privo di allegati in quanto ciascun elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale del titolo stesso».*

Ritenendo, dunque, l'Istante che *«la planimetria non assume autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo, risultando assorbita nell'unico atto digitale soggetto all'imposta forfettaria già assolta nella misura di 16 euro»*, chiede *«di voler confermare se nel caso sopra descritto la planimetria compresa nel titolo concessorio digitale (...) debba ritenersi assoggettata esclusivamente all'imposta di bollo nella misura di 16 euro, senza necessità di ulteriore integrazione dell'imposta di bollo»*.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Con riferimento al quesito, l'Istante è dell'avviso che la planimetria identificativa acclusa nei titoli concessori aventi ad oggetto aree demaniali *«non assume autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo, risultando assorbita nell'unico atto digitale soggetto all'imposta forfettaria già assolta nella misura di 16 euro»*.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Preliminarmente, si osserva che il provvedimento di concessione dei beni demaniali è soggetto all'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Detto decreto, all'articolo 1 dispone, infatti, che *«Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa»*.

A tale proposito, ai sensi dell'articolo 4 della richiamata Tariffa, Parte I, sono, dunque, soggetti a detta imposta, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, gli *«Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...), nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta»*.

Il comma 1-*quater* del medesimo articolo 4 (introdotto dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) prevede il pagamento dell'imposta di bollo per gli *«Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (...) nonché quelli degli enti pubblici (...), rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta»*.

La nota 5, a margine del predetto comma 1-*quater*, stabilisce che *«Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-*quater* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento»*.

Vale la pena rammentare che l'imposta di bollo si configura come imposta cartolare e, dunque, necessita, in via generale, di forma scritta, mentre, con riferimento ai documenti informatici, è opportuno richiamare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (recante il *«Codice dell'amministrazione digitale»*, di seguito "CAD").

In particolare, il comma 1-bis dell'articolo 20 del CAD dispone che *«Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia (...) quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 (...)»*.

L'articolo 71 del CAD (rubricato *«Regole tecniche»*) prevede l'adozione delle *«Linee Guida»*.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 detta le *«Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»*.

Alla luce del descritto quadro normativo di riferimento, si ribadisce quanto affermato nella risposta a interpellato n. 558 del 2022 e si ritiene, in via generale, che l'imposta di bollo sia *«dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento»*, ai sensi del citato articolo 4, comma 1-*quater*, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione ai documenti rilasciati *"per via telematica"* e, dunque, *"se prodotti in conformità alle linee guida"*, come disposto dal sopra citato CAD e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, sopra menzionate.

Qualora, invece, gli anzidetti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l'imposta in argomento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

Ciò premesso, con riferimento al quesito specifico sottoposto all'attenzione della scrivente, al fine di stabilire in quale misura detta imposta vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi l'importo forfettario di 16 euro, è necessario che le planimetrie di cui trattasi siano parte integrante delle concessioni demaniali poste in essere dall'Istante, quali documenti informatici rilasciati «*per via telematica*» secondo le modalità sopra richiamate.

Secondo quanto affermato dall'Istante, il provvedimento di concessione demaniale marittima da questi emanato è emesso in formato digitale quale "unicum *inscindibile*", nelle sue componenti testuali e grafiche (tra cui la planimetria), nel quale "*ciascun elemento che lo compone è parte integrante e sostanziale*" dello stesso.

Deve, quindi, ritenersi che, nel caso di specie, la planimetria non assuma autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo, risultando assorbita nell'unico atto digitale del titolo concessorio; ne consegue che l'imposta di bollo dovuta per l'anzidetta planimetria è assorbita dalla misura forfettaria di euro 16 dovuta per l'atto del quale costituisce parte integrante.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**firma su delega del Direttore Centrale  
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**